

**Direzione**

(segnatura di protocollo in alto)

Oggetto: incremento perequativo delle pensioni regionali – circolare.

A tutti i titolari di pensione amministrati da questo Fondo

Alle OO.SS.

Loro sedi

E, p.c.:

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Indirizzo

Al Collegio sindacale del Fondo Pensioni

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica

Al Capo di gabinetto del Presidente della Regione

Al Ragioniere generale della Regione

Si fa seguito alla lettera circolare di questo Fondo prot. 35970 del 6 dicembre 2024, per comunicare che i Servizi Pensioni e Previdenza 1 e 2 di questo Fondo provvederanno ad applicare l'incremento perequativo provvisorio dei trattamenti pensionistici in erogazione nel corrente mese di febbraio. Sul tema, l'Inps ha diramato la propria circolare nr. 23 in data 28 gennaio u.s., alla quale si rinvia per una completa illustrazione delle modalità applicative dell'istituto.

Si precisa che al 31 dicembre dello scorso anno è scaduto il modulo perequativo temporaneo previsto dalla legge n. 213/2023 e, pertanto, si applicano i criteri di rivalutazione, già previsti dall'articolo 1, co. 478 della legge n. 160/2019.

In particolare è incrementata la percentuale di perequazione degli assegni **superiori a quattro volte il minimo Inps** (cioè oltre Euro 2.993 lordi al mese al 31 dicembre 2024) e l'indicizzazione torna in forma **progressiva**. Non si fa luogo a **rivalutazione**, in via eccezionale per il solo 2025, per i **pensionati residenti all'estero** con assegni superiori al trattamento minimo (cioè oltre Euro 598,61 al 31 dicembre 2024).

Per quanto concerne i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti e familiari di cui all'art. 3 della l. 206/2004 (articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), dal 1° gennaio 2018, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica con le seguenti modalità:

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*

Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; o, in alternativa

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice di perequazione ordinario per il 2025 è risultato inferiore all'1,25%, la rivalutazione viene riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), secondo i criteri di applicazione indicati nella circolare Inps 122 del 27 dicembre 2018.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita dall'anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell'importo del cosiddetto cumulo perequativo di dicembre dell'anno precedente a quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (cfr. l'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione (cosiddetto "*cumulo perequativo*") vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS. Per effetto del principio del cumulo perequativo, questo Fondo non applica la perequazione alle seguenti tipologie di pensioni integrative attualmente in erogazione (si tratta di platee di beneficiari ad esaurimento):

- pensioni integrative corrisposte a dipendenti del soppresso Eas;
- pensioni integrative corrisposte a dipendenti delle soppresse Aziende di Soggiorno e Turismo e della Aziende Provinciali per l'incremento Turistico.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Nasca)

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

